STUDIO ASSOCIATO PERCUDANI
STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA, COMMERCIALE E SOCIETARIA

Monza, 22.11.2019

Circolare 25/2019

A tutti i clienti

I NUOVI DOVERI DELLE IMPRESE NEL QUADRO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E DI PREVENZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019) - nel prosieguo anche solo «Codice della Crisi») ha **statuito una serie di comportamenti** che mai in precedenza erano stati così precisamente imposti a carico di tutte le imprese (in particolare quelle societarie), con importanti responsabilità a carico di chi non osserva tali comportamenti.
Le nuove regole devono essere osservate da tutti le imprese, anche che in crisi non sono nemmeno lontanamente.
Il nuovo Codice della Crisi ha infatti reso **normativamente «obbligatori» in capo all'imprenditore una pluralità di comportamenti di tutela,** da assumersi anche in via anticipata rispetto all'evenienza della crisi: sebbene il Codice della Crisi di Impresa entri in vigore entro 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e dunque il 16 agosto 2020), **alcuni di questi obblighi, che interessano direttamente tutte le imprese, in qualunque forma organizzata, sono già entrati in vigore a far data dal 16 marzo 2019.**

TRA LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI VI SONO:

1. AUMENTA LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Il nuovo disposto dell'articolo 2476 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali: **"gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale"**. Da ora in avanti quindi la mancata predisposizione degli obbligatori assetti organizzativi aziendali costituisce un inadempimento di gravità tale da assorbire la valutazione di diligenza (che evidentemente non vi è stata) ed il creditore dovrà solo dimostrare il danno patito per ottenere il risarcimento dello stesso direttamente da parte degli amministratori della società, **rendendo così il patrimonio degli amministratori direttamente aggredibile da parte dei creditori della società**;

2. LA VERIFICA DEGLI STATI AZIENDALI

a) STATO DI CONTINUITA' AZIENDALE

L'elemento fondante della riforma in parola è la dimostrabilità documentata, puntuale e prospettica, della continuità aziendale: la perdita della continuità aziendale concerne l'incapacità dell'impresa a continuare ad operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento;

20900 MONZA (MB) Via Italia, 46 - Tel. 039/2351611 Fax. 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 (r.a.) - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO – Via Broseta 101/l - Tel. 035/318255 (r.a.) - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it

b) RILEVAMENTO INDIZI DELLO STATO DI CRISI E ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**; gli indizi di uno stato di crisi devono essere tempestivamente rilevati dagli amministratori, anche grazie all'adozione di **adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili**, a loro volta imposti dalle recenti modifiche al codice civile;

c) L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA

Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

3. LA RILEVAZIONE DI APPOSITI INDIZI E INDICI DI CRISI AZIENDALE

Al fine di dare attuazione pratica alla riforma viene definito che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario rilevabili attraverso **appositi indici** che diano evidenza della:

- sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi
- prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso e comunque per i successivi sei mesi
- ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

4. CRITERI DI GESTIONE DELL'IMPRESA NEI VARI STATI:

A ciascuno degli "stati aziendali" sopra descritti corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa: mentre nel caso di perdita della continuità aziendale il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci, nel caso di crisi o di insolvenza diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti sono di natura concorsuale.

IL NUOVO ARTICOLO 2086 CODICE CIVILE – IL CONTROLLO DI GESTIONE

Quale espressione pratica dei concetti sopra espressi, tra gli obblighi già in vigore, il più rilevante, sotto il profilo delle cose concretamente da fare, è certamente quello riferibile all'introduzione del **nuovo art. 2086, comma 2, Codice Civile:**

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un ***assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale****, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».*

La *governance* societaria si arricchisce dunque di un nuovo concetto e obbligo, quello di **adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile,** che l'Organo Amministrativo ha il dovere di istituire, con una duplice finalità:

1. Quella di mantenere un adeguato controllo di gestione dell'impresa, che le permetta di crescere e svilupparsi in salute;
2. Quella di cogliere in tempo eventuali indici e fattori di crisi e/o di perdita di continuità aziendale, al fine di attivarsi tempestivamente dando attuazione al contenimento delle difficoltà, dapprima ricorrendo alle soluzioni gestionali più opportune, e poi, eventualmente, ad uno degli strumenti normativi previsti per il superamento delle difficoltà.

La Riforma pone l'intera classe imprenditoriale di fronte a nuove sfide e ad un adeguamento evolutivo non solo procedurale, ma davvero culturale, finalizzato alla tutela dell'impresa, nell'interesse non solo dello stesso imprenditore, ma anche di tutti i portatori di interesse nella stessa impresa (dipendenti, fornitori, clienti, sistema finanziario, ecc. ecc.). L'imprenditore, da sempre *leader* della sua azienda, deve assumere in prospettiva anche il ruolo di *garante* dell'impresa, monitorando il suo corretto funzionamento, ed identificando eventuali aree di criticità, indirizzando per tempo le più opportune azioni correttive.
Perseguendo lo stesso obiettivo il legislatore ha introdotto anche altre norme, che mettono in luce quanto importante e attuale sia ormai il tema della "buona" gestione dell'impresa, anche in funzione della precoce evidenza di eventuali indizi di crisi e di difficoltà:

- E così l'art. 2381 c.c., applicabile a Società per Azioni ed a Società a Responsabilità Limitata, prevede che tutti gli amministratori, insieme all'Organo di Controllo se esistente, debbano riunirsi almeno ogni sei mesi per discutere sugli andamenti della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
- E ancora l'art. 3 del Codice della Crisi statuisce che:
  L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
  L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
- il novellato art. 2477 c.c. estende l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del Revisore anche alle società di piccola dimensione, organi che dovranno necessariamente verificare l'adeguatezza degli assetti di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c.

Di converso, misure premiali sono previste per l'imprenditore che assume iniziative volte a prevenire l'aggravarsi di una crisi, approcciandosi tempestivamente alla ricerca delle migliori soluzioni possibili. Sono state infatti introdotte ragioni di non punibilità nel caso di particolare tenuità del danno procurato a terzi, e di attenuanti con riduzioni di pena fino alla metà.
Il portato complessivo delle norme sopra indicate definisce, come detto, un vero e proprio nuovo modello di *Governance* societaria, e gli imprenditori dovranno cogliere utilmente l'opportunità di riconsiderare il proprio assetto gestionale e di controllo di gestione, con un approccio di segno positivo, e non come l'ennesimo obbligo imposto dall'alto.

In questo nuovo scenario normativo sono evidenti le responsabilità cui potrebbe incorrere l'Organo Amministrativo che non si doti di quell'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile che il Codice Civile pretende, responsabilità nei confronti della società, dei soci, e di tutti i creditori sociali, di natura sia civilistica che penale.
Il controllo della gestione aziendale è generalmente un bisogno che ogni imprenditore sente all'aumentare delle dimensioni della sua azienda. In un paese come il nostro, fondato prevalentemente sulla PMI, non si è ancora sufficientemente diffusa nella classe imprenditoriale quella cultura aziendale che considera il controllo di gestione come imprescindibile strumento di conduzione dell'impresa.
La recente crisi economica e le difficoltà che essa ha generato nella gestione di quasi tutte le imprese, hanno messo in evidenza la fragilità del nostro tessuto imprenditoriale, con aziende spesso troppo piccole e gestite con modalità familiari, prive di controllo della gestione, in particolare in prospettiva futura.
Il confronto con le crescenti difficoltà di gestione dell'impresa, in particolare con quelle di natura economico/finanziaria, determina la necessità di una vera e propria evoluzione della classe imprenditoriale, che sia sempre più avveduta nell'adottare una cultura orientata al futuro, una conduzione improntata alla programmazione, non solo tecnico-operativa, ma anche di carattere finanziario. E' auspicabile oggi un mutamento di mentalità imprenditoriale, che permetta un salto di qualità, passando da una gestione tendenzialmente istintiva e slegata da implicazioni di valore, ad una più razionale e consapevole, che consideri (e sappia prevedere) tutte le implicazioni delle decisioni prese (o da prendere) sul patrimonio aziendale, ed in particolare sulla sua finanza.
La infinita varietà e particolarità che si possono incontrare analizzando le varie imprese fanno sì che non siano adottabili modelli con validità universale, dovendosi invece necessariamente ricercare le caratteristiche tipiche di "quella" impresa in particolare, chiarendo il "suo" specifico quadro di riferimento, per arrivare alla capacità di prevedere i futuri flussi monetari, sia in termini di quantità che di tempistica.
Operando in tale modo si pongono anche le basi per disporre di documenti previsionali da presentare agli Istituti Bancari nel momento in cui sia opportuno accedere al credito.

LE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI NORMATIVAMENTE IMPOSTI

• Istituire una serie di strumenti di controllo della gestione che siano semplici e che non appesantiscano inutilmente la struttura amministrativa e contabile; l'approccio consiste nel creare procedure snelle, con un pacchetto di poche essenziali regole che massimizzino l'efficienza delle procedure interne, minimizzando le complicazioni e le complessità;
• Definire l'organigramma aziendale, con opportune deleghe di funzioni e poteri, nel rispetto della segregation of duties;
• Definire appropriati indici economici, patrimoniali e finanziari che siano i più adeguati alla tipologia di attività esercitata;
• Definire il Budget annuale, economico, patrimoniale e finanziario;
• Definire il più opportuno strumento di previsione della Tesoreria a sei mesi, con aggiornamenti mensili, e con verifica della attendibilità dello strumento, anche al fine di migliorarne le performance;
• Verificare (almeno trimestrale) gli andamenti economici, patrimoniali e finanziari a consuntivo, con evidenza di eventuali scostamenti rispetto al Budget, e con misurazione degli indici aziendali per la definizione dello stato dell'azienda;
• Revisionare eventualmente il Budget, in esito alle verifiche di cui sopra;
• Redigere il forecast di chiusura dell'esercizio, in prossimità della fine d'anno contabile;
• Organizzare le periodiche riunioni dell'Organo Amministrativo per l'analisi delle risultanze dei documenti di cui sopra e per le delibere eventualmente necessarie.

In relazione a tutto quanto sopra descritto, qualora foste intenzionati a dare avvio alle necessarie implementazioni e adeguamenti della Vostra organizzazione amministrativa ai nuovi obblighi di legge, Vi invitiamo a prendere contatti con lo scrivente studio, per dare corso ad una prima attività di analisi della attuale Vostra organizzazione e per gli adeguamenti dovessero risultare necessari.

p. Studio Associato Percudani
Marco Percudani

20900 MONZA (MB) Via Italia, 46 - Tel. 039/2351611 Fax. 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 (r.a.) - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO – Via Broseta 101/l - Tel. 035/318255 (r.a.) - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it

20900 MONZA (MB) Via Italia, 46 - Tel. 039/2351611 Fax. 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 (r.a.) - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO – Via Broseta 101/l - Tel. 035/318255 (r.a.) - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it